

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE

riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:

dr. Carmen Arcellaschi – Presidente

dr. Cinzia Fallo – Giudice rel.

dr. Claudia Bonomi – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso depositato in data 13 agosto 2020, assunto in decisione all'udienza in data promosso con atto di citazione 17 dicembre 2020

D. L., nato a D. in data 8 agosto X, con la rappresentanza e difeso dall'Avv. G. N., con studio in Tromello, n. 25, ove è stato eletto domicilio, come da delega in calce all'atto di citazione;

ATTORE

CONTRO

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza

CONVENUTO OGGETTO: Rettificazione dati anagrafici.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 17 dicembre sulle seguenti conclusioni di parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ammissione dei deducendi mezzi istruttori respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione,

1) accertare e dichiarare che Di G. L., a seguito della terapia ormonale, dei trattamenti cui si è sottoposto e degli aspetti psicologici comportamentali e fisici che presenta, che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto lo status di "donna" ed ha pertanto diritto all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

2) per l'effetto, attribuire a Di G. L. il sesso "femminile" ed il prenome "G." ordinando all'Ufficio Anagrafe del Comune di Desio di rettificare il certificato di nascita di Di G. L. (atto di nascita Numero 226, Parte II, Serie A, Anno 1971) facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come "femminile" e come "G." e non altrimenti e di provvedere alle conseguenti comunicazioni al Comune di residenza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, L. Di G. adiva il Tribunale per ottenere la pronuncia di rettifica dei propri dati anagrafici contenuta nell'atto di nascita e in tutti i documenti correlati attraverso la sostituzione del nome "L." con quello di "G.", con conseguente ordine ai vari uffici amministrativi di procedere alla rettifica del sesso.

A sostegno della domanda evidenziava che, pur essendo un uomo da un punto di vista fisico ed anatomico, aveva avvertito, sin dall'infanzia di possedere un'identità di genere diversa rispetto al sesso biologico e di avere preso coscienza, nel corso degli anni, di come le proprie caratteristiche psichiche fossero effettivamente difformi da quelle biologiche, manifestando il desiderio di avere, nella vita quotidiana, un ruolo di genere femminile; adduceva, inoltre, di comportarsi e di vivere, da moltissimi anni, in maniera serena e stabile al femminile e di avere relazioni sociali nell'ambito della quali viene considerato in tutto e per tutto come una donna.

Affermava e provava di avere avviato nell'anno 2000 una terapia ormonale femminilizzante – sia pure lieve in quanto la somministrazione di farmaci gli aveva causato problematiche vascolari – in modo da apparire oggettivamente indistinguibile da una donna biologicamente tale e di aver deciso

di non sottoporsi all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali primari, in quanto considerato eccessivamente invasivo e rischioso per la propria salute.

All'udienza tenutasi in data 17 dicembre 2020 compariva l'attore, mentre nessuno si costituiva per l'ufficio del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo.

Non ritenendo necessario l'espletamento di attività istruttoria, in quanto considerati esaustivi i documenti allegati all'atto di citazione, il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi, come richiesto dal legale dell'attrice.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata è fondata ed è pertanto meritevole di accoglimento.

La peculiarità del caso consiste nel fatto che l'attore non si è sottoposto ad un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali, ma solo ad una terapia ormonale femminilizzante ed ha richiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello Stato Civile da maschile a femminile, in quanto la percezione psicologica che ha di sé stesso è quella di un individuo di sesso femminile.

Occorre verificare, pertanto, se la normativa attualmente vigente in tema di rettifica di attribuzione di sesso, contenuta nella Legge n. 164/1982 e in parte modificata dall'art. 31 del D.lgs n. 150/2011, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento demolitorio ricostruttivo dei caratteri sessuali primari.

L'art. 1 della Legge n. 164 del 14 aprile 1982 stabilisce che «la rettificazione del sesso si fa anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali»; a seguito della modifica operata dal sopra citato art. 31 comma 4 della Legge 150/2011 la disposizione stabilisce che «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». Ora, come noto il sesso anagrafico viene attribuito al momento della nascita di un individuo a seguito di un esame degli organi genitali del medesimo (procedimento eseguito ai sensi

degli artt. 28 e ss. e del D.P.R. n. 396 / 2000) in modo da far coincidere il sesso anagrafico ed il sesso biologico.

Tuttavia, se nella grande maggioranza dei casi la coincidenza tra sesso anagrafico e biologico rispecchia fedelmente tutte le componenti sessuali, vi sono casi in cui la componente psicologica si discosta dal dato biologico e si verifica una dissociazione tra il sesso ed il genere. Si parla in questi casi di transessualismo, che si verifica nel momento in cui un individuo, pur presentando i caratteri genotipici di un genere, sente in realtà di appartenere all'altro genere, del quale ha assunto l'aspetto esteriore ed i comportamenti e nel quale, pertanto, vuole essere riconosciuto.

Orbene, appare opportuno precisare che non sempre il conflitto tra realtà esteriore / sociale e identità interiore non sempre porta all'esecuzione di un intervento chirurgico demolitorio-ricostruttivo degli organi genitali. Il compimento di un intervento di tale portata che, è bene precisare, può comportare non solo importanti rischi per la salute fisica, ma non fornisca garanzie di funzionalità dell'apparato riproduttore, non può considerarsi come *conditio sine qua non* della pronuncia della rettificazione di sesso.

In tema sono rilevanti alcune pronunce giurisprudenziali.

In primo luogo, già nel 1985 la Corte Costituzionale, con ordinanza n.161, ha dato una lettura della Legge 164/1982 nel senso di uno strumento di «civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di dignità e libertà», oltre che strumento per la «ricomposizione dell'equilibrio tra soma e psiche» del transessuale ed ha annoverato, tra i diritti fondamentali della persona, il diritto all'identità personale, nella quale deve rientrare anche il concetto di identità sessuale, la quale non dipende solo dalla natura degli organi riproduttivi esterni, ma anche da elementi di ordine psicologico e sociale.

In secondo luogo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 15138 del 20.07. 2015, la quale, partendo dall'assunto secondo cui l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria identità psicofisica, della quale l'identità sessuale è una componente, conclude affermando che l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ha come presupposto la sottoposizione ad un intervento demolitorio - ricostruttivo degli organi genitali, in quanto «il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto». Tale pronuncia, dunque, ha escluso, anche in sede d'interpretazione logica, che la considerazione sistematica degli artt. 1 e 3 della legge n. 162 del

1984 imponga la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari per poter accedere al riconoscimento anagrafico dell'altro genere.

Secondo la Corte di Cassazione una lettura conforme a Costituzione della disposizione censurata porta a riconoscere il diritto alla rettificazione anagrafica, purché risulti accertato, anche attraverso l'opportuna documentazione medico-psicologica, «lo svolgimento di un processo di acquisizione dell'identità di genere "serio e univoco nel percorso scelto" e "compiuto nell'approdo finale"». La previsione che la rettificazione dell'attribuzione di sesso possa avvenire solamente all'esito di un intervento chirurgico di cosiddetta normo conformazione dei caratteri sessuali primari rappresenterebbe, infatti, ad avviso della Suprema Corte, un'irragionevole compressione del diritto alla propria identità sessuale, in violazione degli artt. 2, 32 e 117, primo comma, Cost. e dell'art. 8 CEDU. Infine, occorre richiamare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 180/ 2017 la quale, tornando ad occuparsi della questione inerente la necessità o meno o meno dell'intervento chirurgico per l'ottenimento dell'identità anagrafica, ha statuito che «Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della legge n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalorava, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata; percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione.

In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici.

Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere».

Si deve concludere, pertanto, che alla luce dell'orientamento giurisprudenziale oggi prevalente l'intervento chirurgico di modifica degli organi genitali non deve più considerarsi quale presupposto necessario della rettificazione del sesso anagrafico, che può essere richiesta indipendentemente dalla sottoposizione a della operazione.

Bisogna, tuttavia, accertare, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, che il soggetto richiedente abbia intrapreso un percorso individuale di cambiamento della propria sessualità in modo serio ed univoco.

Ebbene, nel caso concreto che qui interessa, tale accertamento appare dare un esito positivo.

L'attore ha prodotto relazione clinica certificante che il medesimo nell'anno 2000 si è rivolto all'ambulatorio Adeguamento di Genere dell'A. di N. ove veniva posta diagnosi di "Disforia di Genere" in quanto «era presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra sesso biologico e genere che si attribuisce e tale condizione si associava a un marcato disagio psicologico».

L'univocità e la serietà del percorso intrapreso da parte attrice emerge anche con chiarezza dall'esame della perizia redatta a cura della Dr. ssa P. P.. La volontà dell'attore ha trovato conferma nella relazione stilata in data 20.11.2019 ove si legge che «È stato proposto un approfondimento testale con questionario di personalità MMPI-II che ha evidenziato aspetti di malessere e disagio relativamente all'identificazione con lo stereotipo psicosessuale di appartenenza, con ripercussioni a livello emotivo» e che L. Di G. «riporta attualmente il desiderio di variazione anagrafica dei documenti – verso il femminile – per una maggiore inclusione nella società, soprattutto per quanto concerne il lavoro desiderando intraprendere una nuova attività come libero professionista nell'ambito del restauro di mobili».

Conclude affermando che «sulla scorta dei dati anamnestici e della valutazione effettuata, non si ravvisano ragioni ostative all'inoltro della domanda per l'autorizzazione all'adeguamento dell'identità anagrafica».

Analoghe considerazioni emergono dalla relazione del Dott. B., Direttore dell'Ambulatorio per l'adeguamento di Genere dell'O. N. C., dalla quale risulta che il predetto «Paziente screenato presso il Centro ONIG di N. (osservatorio nazionale per l'identità di genere) sta assumendo ormoni femminili a basso dosaggio per esiti di flebite che controindicano la terapia standard. Manifesta soddisfazione per le modifiche corporee raggiunte» e che «il soggetto si presenta sempre in abiti femminili e make up femminile. Ha un atteggiamento complessivo già evidentemente virato in senso femminile». Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attorea va, dunque, disposta la rettifica di attribuzione di sesso di L. D. nei registri dello Stato Civile

da maschile a femminile con l'assunzione da parte dell'attore del nome "G.", con l'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di sostituire l'indicazione di "sesso maschile" con quella di "sesso femminile" nei documenti riconducibili allo stesso.

Le spese di giudizio, infine, stante l'esito e la natura del procedimento, devono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L. D. con atto di citazione depositato in data 13 agosto 2020, così provvede:

I. Ordina all'U. del Comune di Desio di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso nel relativo registro e negli atti riguardanti D. L., nato a D. in data 08 agosto 1971 (atto di nascita n.226, Parte II, serie A, anno 1971) con variazione del genere da maschile a femminile e modifica del nome da "L." a "G.";

II. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.

Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 22 dicembre 2020.

Il Giudice est.

Cinzia Fallo

Il Presidente

Carmen Arcellaschi